

portuno questo articolo. Invece dalle osservazioni da lui fatte chiaramente si deduce che veramente si volle fare una mutazione; non discuto qui se essa sia buona o no, se utile o pernicioso; non è ora il tempo; dico e sostengo che si volle immutare la vigente legislazione. All'incontro l'onorevole Pescatore, fedele alla volontà espressa dalla Camera, nulla vuol mutare; ma, solo riconoscendo che incerta fu fino ad ora l'interpretazione della legge, incertezza d'altronde ammessa dal ministro e da nessuno contestata, riconoscendo che da quella incertezza ne sono derivati pericolosi dissidi, intende, non di fare adottare un nuovo principio, ma di togliere legislativamente i dubbi dell'attuale legge. Giova ripeterlo, noi riconosciamo che si deve lasciare intatta la legislazione vigente, ma è nostro debito, quando si scorge che quella legislazione non era bastevolmente chiara e dava adito a dubbiezze, di spiegarla legislativamente.

Ciò posto, chiaro apparisce che la proposta Pescatore non tende punto a mutare la legislazione attuale, ma ha solo per iscopo di dare a tale uopo una spiegazione legislativa. Quindi tale proposta non è infetta del vizio di cui parlava il deputato Buffa, il quale asseriva che pecca di contraddizione, essendo che l'onorevole Pescatore sarebbe in opposizione con se stesso in quanto che, dopo aver detto negli scorsi giorni che nulla voleva immutare, mirerebbe oggi a fare una grave mutazione.

Io voto quindi per l'emendamento Pescatore, e voterò con noi chiunque non voglia fare una eccezione in pro delle curie vescovili.

**BUFFA, relatore.** L'onorevole Mellana mi pare che sia caduto in errore dicendo che si è creduto di dover introdurre un articolo speciale circa i piccoli seminari, appunto perchè la legislazione vigente non è abbastanza chiara sopra questo punto. Egli non ha badato che l'articolo è stato introdotto non per questo motivo, ma perchè vi sono i seminari destinati ai giovani che si avviano alla carriera ecclesiastica; ed era necessario di ben distinguere da quelli i piccoli seminari, ove si dà l'insegnamento secondario, acciocchè per avventura non si confondessero quelli con questi, mentre ben diverso ha ad essere il diritto da cui debbono essere retti questi istituti. Ecco la ragione per cui fu necessario dapprima pel Ministero, poscia pel Senato, e finalmente per la Commissione, di innestare un articolo particolare intorno a questa materia. Del resto la Commissione non ha sollevato, e non credo che si possa sollevare, dubbio alcuno intorno all'interpretazione della legge vigente circa i piccoli seminari.

È incontrastabile, come il signor ministro l'ha detto, e come anche ho avuto l'onore di esporre alla Camera, che i piccoli seminari sono considerati presso di noi come istituti pubblici, e quindi risulta la ragionevolezza dell'obbiezione che io aveva fatta, che cioè il voler aggiungere a questo articolo una frase per eccettuare specialmente questi istituti, non può che avere due caratteri: uno di contraddizione al voto già reso dalla Camera, e l'altro di odiosità.

Il signor ministro proponeva che, invece dell'articolo di cui stiamo disputando, si approvasse quello da lui primamente proposto al Senato.

Io dirò perchè la Commissione non potrebbe forse accettarlo; non ho potuto sopra di ciò interrogare la Commissione, e quand'anche l'avessi fatto, in questa strettezza di tempo essa non avrebbe potuto ventilare abbastanza la proposta per dare un parere; nondimeno, riferendomi alle discussioni che hanno avuto luogo nella Commissione quando si compilò il progetto di legge, parmi poter dire che essa non dovrebbe nè potrebbe accettarla, perchè ha reso il voto con-

trario ad una delle disposizioni principali che si contengono in quest'articolo proposto dal signor ministro. Non già che la Commissione volesse abolire quella disposizione, chè anzi confermando la legislazione vigente circa questi istituti, confermò con ciò stesso anche quella disposizione che è contenuta nell'articolo del signor ministro; ma essa crede che, trattandosi di una disposizione ingiusta, secondo il suo avviso, se non vi si arreca qualche temperamento che ne modifichi l'applicazione, sia più conveniente per un'Assemblea legislativa lasciarla sussistere insieme alle altre parti della legislazione vigente, che riconfermarla con un voto esplicito.

La disposizione a cui accenna è questa, che i giovani i quali hanno studiato in certi istituti, i quali non si sono conformati alle prescrizioni della legge vigente, si veggano preclusa la via alle professioni liberali, alle carriere pubbliche. Non entro a dire se questa stessa disposizione possa essere mantenuta con temperamenti speciali, dico solo che la legislazione vigente posta in pratica, come necessariamente debb'essere per non violare le leggi, veste un carattere di gravissima ingiustizia, perchè un giovane, il quale senza proprio consenso, senza propria deliberazione, in un'età in cui non poteva ancora essere giudice delle proprie azioni, mandato dal padre in uno di questi istituti, si troverà, adolescente ed al momento di entrare in carriera, di raccogliere il frutto dei suoi studi, frustrato nella sua aspettativa, gli verrà detto: voi avete studiato nel tale istituto il quale non osservava le leggi, perciò i benefici della società vi sono negati. Ora, riguardo al giovane, questa è un'ingiustizia. Bisogna dunque trovare il modo di punire non il giovane, il quale non è colpevole, ma chi veramente è colpevole, cioè colui che ha violato le leggi.

La Commissione, ripeto, avendo deliberato e credendo inevitabile il fare altrimenti, che fino alle leggi speciali si conservasse la legislazione vigente, non ha tentato di trovare temperamenti per modificare la durezza di queste disposizioni; nondimeno ha creduto che sarebbe troppo grave confermare con un voto esplicito una disposizione che essa credeva ingiusta e dura nei suoi effetti.

Pertanto, volendo essere consenziente al voto già dato quando ventilò il progetto di legge, non potrebbe accettare l'articolo del Ministero.

**TOLA P.** L'onorevole Mellana per combattere la mia opinione l'ha spostata: dalle regioni dello spirito l'ha trasportata alle regioni della materia. Egli ha cominciato a dire: i corpi morali esistono per legge, possono possedere, perchè la legge loro dà l'esistenza civile; e quando la legge annulla i corpi morali, l'erede è lo Stato. Ora, per questa ragione, dice egli, l'opinione del deputato Tola non è accettabile. Ma io chiedo all'onorevole Mellana se sia lo Stato che dà ai corpi morali la intelligenza, il sapere, la capacità, se sia lo Stato che eredita l'intelligenza e la capacità degli individui che compongono il corpo morale. Il deputato Mellana non potrà dir questo. Ora, mentre la legge dichiara che chi avrà la capacità dalla stessa legge richiesta, non che la moralità, possa aprire scuole ed istituti privati, non vedo ragione per cui il corpo morale, che esiste in virtù della legge e che ha la sua personalità o individualità, se complessivamente o nei singoli suoi individui faccia constare di questa capacità e di questa moralità, non possa aprire ancor esso scuole private e privati istituti. Ma, dice l'onorevole Mellana, e i mezzi? I mezzi, dice egli, sono dello Stato.

Qui non si parla di mezzi. E vescovi (diciamo la parola senza paura) e preti e frati, senza mezzo nessuno, possono aprire delle scuole e non avere presidenze sulle quali abbia